Nuovi codici Ateco e dichiarazioni Iva

Con l'operatività, dal prossimo 1° aprile, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, adottata in sostituzione della precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022), si sono posti alcuni **dubbi** sugli effetti che questa potrebbe avere nell'ambito dei modelli IVA.
Un primo dubbio è sorto, ad esempio, in merito al codice attività da indicare nel quadro VA della **dichiarazione annuale**. In particolare, ci si è chiesti se per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile 2025 si dovesse fare riferimento alla tabella 2025 o a quella 2007.

Secondo quanto chiarito da una FAQ dell'Agenzia delle Entrate, sono possibili entrambe le alternative. Tuttavia, laddove si decida di indicare il codice della tabella ATECO 2025, occorrerà riportare il valore "1" nella casella **"Situazioni particolari"** presente nel frontespizio del modello.

Un problema simile si porrà plausibilmente anche per la presentazione del **modello IVA TR** da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025.

In tal caso, in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo **1° aprile**, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.

In tema di rimborsi, va però rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l'individuazione dei soggetti che possono beneficiare del **rimborso in via prioritaria** *ex* art. 38-*bis* comma 10 del DPR 633/72. La priorità nell'esecuzione è garantita

dall'attribuzione, nei database dell'Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo nella graduatoria istituita, rispettivamente, per i rimborsi trimestrali o annuali, che assicura la precedenza rispetto all'esecuzione in via ordinaria (*cfr*. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).

Ai sensi dell'art. 38-*bis* comma 10 citato, i destinatari dei rimborsi IVA prioritari sono determinati mediante decreto ministeriale "in relazione all'**attività esercitata** ed alle tipologie di operazioni effettuate". In attuazione di tale norma, sono stati identificati, fra gli altri, coloro che svolgono le attività individuate dai **seguenti codici**:

- ATECOFIN 2004 37.10.1, "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici" (DM 25 maggio 2007);
- ATECOFIN 2004 27.43.0, "Produzione di piombo, zinco e stagno semilavorati" (DM 18 luglio 2007);
- ATECOFIN 2004 27.42.0, "Produzione di alluminio e semilavorati" (DM 21 dicembre 2007);
- ATECO 2007 30.30.09, "Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca" (DM 10 luglio 2014);
- ATECO 2007 59.14.00, "Attività di proiezione cinematografica" (DM 27 aprile 2015).

Va rilevato, al riguardo, che sia le istruzioni al modello di dichiarazione IVA (rigo VX4, campo 4), sia le istruzioni al modello IVA TR (rigo TD8, campo 1), nell'indicare i soggetti che possiedono il diritto all'eventuale rimborso prioritario, fanno ancora riferimento ai codici attività originariamente individuati dai decreti ministeriali. In altre parole, nonostante il passaggio dalla classificazione del 2004 a quella del 2007, il riferimento ATECO nelle istruzioni ai modelli è rimasto **invariato**.
Nel cambio di classificazione avvenuto in passato (dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007), per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una

semplice **rinumerazione** con corrispondenza **univoca** tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle individuate dai codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). Un eventuale problema poteva porsi solamente per il codice **37.10.1** (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), il quale era confluito in due distinti codici della tabella ATECO 2007, ossia il **38.31.10**, che riporta la medesima descrizione, e il **38.32.10**, riferito invece alla demolizione di carcasse.

L'Agenzia delle Entrate non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici che avrebbero potuto tornare utili anche nell'ulteriore passaggio ad **ATECO 2025**, laddove la nuova classificazione ha introdotto modifiche sia nella struttura, sia nei titoli e contenuti dei codici. In particolare, la sottocategoria "fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca" (30.30.09) non trova corrispondenza univoca con una sottocategoria della nuova classificazione 2025, essendo tale attività ora riconducibile a due codici (30.31.00 e 30.32.00) che comprendono anche ulteriori attività prima tenute distinte.

In assenza di chiarimenti, dunque, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l'accesso all'agevolazione debba farsi riferimento all'attività **oggettivamente individuata** dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

(MF/ms)